



2015/0149(COD)

27.4.2016

PARERE

della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'etichettatura dell'efficienza energetica e abroga la direttiva 2010/30/UE
(COM(2015)0341 – C8-0189/2015 – 2015/0149(COD))

Relatore per parere: Aldo Patriciello

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

L'etichettatura energetica è vantaggiosa per l'ambiente in quanto consente ai consumatori di confrontare l'efficienza energetica dei prodotti e di prendere decisioni di acquisto efficienti in termini di costi e rispettose dell'ambiente.

Il sistema di etichettatura energetica in vigore è tuttavia diventato opaco e in una certa misura ha perso significato, soprattutto a causa del numero eccessivo di prodotti situati nelle classi di efficienza energetica più elevate e della diversificazione di tali classi superiori, il che finisce chiaramente per confondere i consumatori. La vigilanza del mercato negli Stati membri potrebbe inoltre essere migliorata e sarebbe agevolata da un sistema di etichettatura e di gestione delle informazioni sul prodotto più chiaro e semplice.

Il relatore accoglie dunque positivamente la proposta di regolamento che istituisce un quadro per l'etichettatura dell'efficienza energetica e abroga la direttiva 2010/30/UE (COM(2015) 341), che mira ad assicurare maggiore trasparenza per i consumatori e le autorità in relazione ai prodotti connessi all'energia sul mercato dell'Unione.

La proposta della Commissione sostituisce l'attuale quadro relativo all'etichettatura energetica e introduce un meccanismo per il riscalaggio delle classi di efficienza energetica. La proposta prevede inoltre la creazione di una banca dati dei prodotti e stabilisce gli obblighi degli operatori economici coinvolti.

Il relatore sostiene la maggior parte degli elementi menzionati, ma suggerisce di modificare alcuni aspetti della proposta, in particolare quelli indicati in appresso.

- Frequenza del riscalaggio

La Commissione propone un ciclo di revisione periodico con cadenza decennale, su cui basa il proprio concetto di riscalaggio e riempimento di tutte le classi di efficienza energetica. Il relatore ritiene che la frequenza del riscalaggio dovrebbe essere stabilita esclusivamente sulla base di elementi concreti e che dovrebbe tenere conto delle esigenze specifiche dei prodotti. Un ciclo prestabilito non permetterà di rispondere alle esigenze di un mercato in evoluzione. Qualsiasi riscalaggio costituisce un adeguamento ai progressi tecnici e scientifici e dovrebbe essere basato su uno studio preparatorio approfondito e specifico effettuato dalla Commissione. Tutti i riferimenti a cicli di revisione prestabiliti dovrebbero pertanto essere eliminati (considerando 11; articolo 7, paragrafi 3 e 4).

- Prodotti situati nelle classi superiori

In risposta al numero eccessivo di prodotti situati nella classe A e alla diversificazione di tale classe per molti prodotti, la Commissione propone di eliminare le nuove classi A+ ecc. e di svuotare completamente le due classi superiori A e B. Il relatore è fermamente convinto che svuotare le classi superiori invierebbe il messaggio sbagliato ai consumatori e potrebbe avere un effetto negativo sul piano ecologico, suggerendo che non sono disponibili prodotti efficienti. Consapevole della necessità di una soluzione a lungo termine, il relatore propone di introdurre un limite percentuale per le classi energetiche A e B, il cui superamento darebbe luogo a un nuovo riscalaggio (considerando 11; articolo 7, paragrafo 3).

- Aggiornamento della banca dati

Il relatore desidera sottolineare che la banca dati è solo uno strumento tecnico e non può sostituire la vigilanza del mercato. La creazione di schede informative per i prodotti e il caricamento o l'inserimento di serie di dati in una banca dati esterna possono comportare un onere finanziario e amministrativo elevato, soprattutto per le piccole e medie imprese. La fornitura di informazioni alla Commissione nei formati tradizionali in forma elettronica dovrebbe essere giuridicamente possibile, a condizione che le informazioni in questione siano complete e standardizzate e che i fornitori possano essere ritenuti responsabili delle stesse all'interno della banca dati. Il fornitore dovrebbe avere la facoltà di decidere in che modo desidera fornire i dati (considerando 16; articolo 3, paragrafo 1; articolo 8).

- Apposizione o visualizzazione dell'etichetta

In alcuni punti la proposta della Commissione non è chiara per quanto concerne l'utilizzo di etichette elettroniche in sostituzione delle tradizionali etichette apposte sul prodotto. La visualizzazione elettronica delle etichette nei negozi rappresenta una semplificazione per tutte le parti interessate e dovrebbe pertanto essere incoraggiata (articolo 3, paragrafo 2).

Il relatore raccomanda inoltre l'aggiunta di una definizione di "efficienza energetica" che sia in linea con la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica.

Il relatore valuta positivamente il fatto che i prodotti di seconda mano siano esclusi dall'ambito di applicazione della proposta.

EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 1

Testo della Commissione

(1) L'Unione europea si impegna a costruire un'Unione dell'energia corredata da una politica lungimirante in materia di clima. L'efficienza energetica è un elemento cruciale del quadro per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030, fondamentale per

Emendamento

(1) L'Unione europea si impegna a costruire un'Unione dell'energia corredata da una politica lungimirante in materia di clima. L'efficienza energetica è un elemento cruciale del quadro per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030, fondamentale per

moderare la domanda di energia.

moderare la domanda di energia *e limitare le emissioni di gas ad effetto serra.*

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

(4) È opportuno sostituire la direttiva 2010/30/UE con un regolamento che mantiene il medesimo ambito di applicazione, ma modifica e rafforza alcune disposizioni per chiarire e aggiornarne il contenuto. ***Il regolamento è lo strumento giuridico adatto in quanto impone norme chiare e precise che non lasciano spazio a differenze nel recepimento a livello di Stati membri e assicura quindi un livello di armonizzazione maggiore in tutta l'Unione.*** Un quadro normativo armonizzato a livello di Unione anziché di Stato membro riduce i costi di produzione e garantisce parità di condizioni. L'armonizzazione in tutta l'Unione assicura la libera circolazione delle merci nel mercato *unico*.

Emendamento

(4) È opportuno sostituire la direttiva 2010/30/UE con un regolamento che mantiene ***nel complesso*** il medesimo ambito di applicazione, ma modifica e rafforza alcune disposizioni per chiarire e aggiornarne il contenuto. Un quadro normativo armonizzato a livello di Unione anziché di Stato membro riduce i costi di produzione e garantisce parità di condizioni. L'armonizzazione in tutta l'Unione assicura la libera circolazione delle merci nel mercato *interno*. ***Dato che il consumo energetico dei mezzi di trasporto per persone o merci è regolamentato direttamente o indirettamente da altre norme e politiche dell'UE, è opportuno continuare a escludere tali mezzi dall'ambito di applicazione del presente regolamento. Tale esclusione si applica altresì ai mezzi di trasporto il cui motore non modifica la propria posizione durante il funzionamento, quali ascensori, scale mobili e nastri trasportatori.***

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) È opportuno escludere i prodotti di seconda mano dal presente regolamento, inclusi tutti i prodotti che sono stati messi in servizio prima di essere messi a disposizione sul mercato per una seconda

volta o un'ulteriore volta.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Il miglioramento dell'efficienza dei prodotti connessi all'energia attraverso la scelta informata del consumatore avvantaggia l'economia dell'Unione nel suo complesso, stimola l'innovazione e contribuirà alla realizzazione degli obiettivi di efficienza energetica dell'Unione al 2020 e 2030. Permette inoltre ai consumatori un risparmio economico.

Emendamento

(7) Il miglioramento dell'efficienza dei prodotti connessi all'energia attraverso la scelta informata del consumatore avvantaggia l'economia dell'Unione nel suo complesso, stimola l'innovazione e contribuirà alla realizzazione degli obiettivi di efficienza energetica dell'Unione al 2020 e 2030, ***nonché al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione in materia ambientale e di azione per il clima.*** Permette inoltre ai consumatori un risparmio economico ***riducendo la spesa energetica delle famiglie.***

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 9

Testo della Commissione

(9) La fornitura di informazioni accurate, pertinenti e comparabili sul consumo specifico di energia dei prodotti connessi all'energia agevola la scelta dei consumatori verso i prodotti il cui uso richiede meno energia o altre risorse essenziali. L'etichetta standardizzata obbligatoria è un mezzo efficace per fornire ai potenziali clienti informazioni confrontabili sul consumo dei prodotti connessi all'energia. Occorre corredarla di una scheda informativa del prodotto. L'etichetta dovrebbe essere facilmente riconoscibile, semplice e sintetica. A tal fine l'attuale scala cromatica dell'etichetta,

Emendamento

La fornitura di informazioni accurate, pertinenti e comparabili sul consumo specifico di energia dei prodotti connessi all'energia agevola la scelta dei consumatori verso i prodotti il cui uso richiede meno energia o altre risorse essenziali. L'etichetta standardizzata obbligatoria è un mezzo efficace per fornire ai potenziali clienti informazioni confrontabili sul consumo dei prodotti connessi all'energia. Occorre corredarla di una scheda informativa del prodotto. L'etichetta dovrebbe essere facilmente riconoscibile, semplice e sintetica. A tal fine l'attuale scala cromatica dell'etichetta,

dal verde scuro al rosso, dovrebbe essere mantenuta come base per informare i clienti circa l'efficienza energetica dei prodotti. La classificazione con lettere da A a G si è dimostrata particolarmente efficace per la clientela. Laddove a causa delle misure di progettazione ecocompatibile di cui alla direttiva 2009/125/CE i prodotti non possano più rientrare nelle classi "F" o "G", queste classi non dovrebbero figurare sull'etichetta. ***In casi eccezionali ciò dovrebbe valere anche per le classi "D" e "E", anche se questa occorrenza è poco verosimile, nella misura in cui se la maggioranza dei prodotti rientrasse nelle due classi più elevate, l'etichetta sarebbe riscalata.***

dal verde scuro al rosso, dovrebbe essere mantenuta come base per informare i clienti circa l'efficienza energetica dei prodotti. La classificazione con lettere da A a G si è dimostrata particolarmente efficace per la clientela. Laddove a causa delle misure di progettazione ecocompatibile di cui alla direttiva 2009/125/CE i prodotti non possano più rientrare nelle classi "***D***", "***E***", "F" o "G", queste classi non dovrebbero figurare sull'etichetta.

Motivazione

Qualora le classi siano vuote per motivi giuridici, dovrebbero essere rimosse a prescindere dalla percentuale di prodotti che rientrano nelle prime due classi.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 11

Testo della Commissione

(11) I fabbricanti reagiscono all'etichetta energetica costruendo prodotti sempre più efficienti. Questo sviluppo tecnologico si traduce in prodotti che si situano soprattutto nelle classi più elevate dell'etichetta energetica. Potrebbe rendersi necessaria un'ulteriore differenziazione dei prodotti che permetta ai clienti un confronto effettivo, il che comporterebbe la necessità di riscaldare le etichette. In merito alla frequenza di tale riscalaggio, ***sembra opportuno prevedere intervalli di circa dieci anni***, tenendo presente la necessità di non gravare eccessivamente sui fabbricanti. Il presente regolamento dovrebbe pertanto definire le modalità precise del riscalaggio al fine di offrire la massima certezza

Emendamento

(11) I fabbricanti reagiscono all'etichetta energetica costruendo prodotti sempre più efficienti. Questo sviluppo tecnologico si traduce in prodotti che si situano soprattutto nelle classi più elevate dell'etichetta energetica. Potrebbe rendersi necessaria un'ulteriore differenziazione dei prodotti che permetta ai clienti un confronto effettivo, il che comporterebbe la necessità di riscaldare le etichette. In merito alla frequenza di tale riscalaggio, ***l'intervallo dipende dalla presenza di un numero eccessivo di prodotti nelle due classi più elevate, che riduce la scelta dei consumatori e gli incentivi allo sviluppo di prodotti maggiormente efficienti sotto il profilo energetico***, tenendo presente la

giuridica a fornitori e distributori. L'etichetta riscalata dovrebbe disporre di classi superiori vuote per stimolare il progresso tecnologico e permettere lo sviluppo e il riconoscimento di prodotti sempre più efficienti. Quando un'etichetta è riscalata, per evitare di confondere i clienti, **occorre** sostituire tutte le etichette energetiche in tempi brevi.

necessità di non gravare eccessivamente sui fabbricanti. Il presente regolamento dovrebbe pertanto definire le modalità precise del riscalaggio al fine di offrire la massima certezza giuridica a fornitori e distributori. L'etichetta riscalata dovrebbe disporre di classi superiori vuote per stimolare il progresso tecnologico e permettere lo sviluppo e il riconoscimento di prodotti sempre più efficienti. Quando un'etichetta è riscalata, per evitare di confondere i clienti, è **opportuno** sostituire tutte le etichette energetiche in tempi brevi.

Motivazione

Il motivo principale per cui è opportuno procedere al riscalaggio dell'etichetta di efficienza energetica è la presenza di un numero eccessivo di prodotti nelle classi più elevate A e B, che riduce la scelta dei consumatori e l'incentivo a comprare prodotti efficienti sotto il profilo energetico. Dato che l'efficienza energetica di ciascun gruppo di prodotti evolve ad un ritmo diverso, il periodo suggerito di 10 anni potrebbe essere troppo breve o troppo lungo a seconda del gruppo di prodotti. Onde garantire che l'onere del riesame dell'etichetta resti ragionevole e che i consumatori dispongano di una scelta sufficiente, le due classi più elevate A e B non dovrebbero essere svuotate, ma contenere un numero limitato di prodotti.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 13

Testo della Commissione

(13) **Occorre** provvedere ad una distribuzione chiara e proporzionata degli obblighi corrispondenti al ruolo di ciascun operatore nel processo di fornitura e di distribuzione. Gli operatori economici, nei rispettivi ruoli nella filiera della fornitura, dovrebbero essere responsabili dell'osservanza delle norme e prendere le opportune disposizioni per mettere a disposizione sul mercato solo i prodotti conformi al presente regolamento e ai relativi atti delegati.

Emendamento

(13) **È opportuno** provvedere ad una distribuzione chiara e proporzionata degli obblighi corrispondenti al ruolo di ciascun operatore nel processo di fornitura e di distribuzione. Gli operatori economici, nei rispettivi ruoli nella filiera della fornitura, dovrebbero essere responsabili dell'osservanza delle norme e prendere le opportune disposizioni per mettere a disposizione sul mercato solo i prodotti conformi al presente regolamento e ai relativi atti delegati. **Le autorità di vigilanza dovrebbero verificare, attraverso controlli a campione, la conformità dei prodotti energetici rispetto alle norme di cui al presente regolamento.**

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Per garantire la certezza giuridica, è necessario chiarire che ai prodotti connessi all'energia si applicano le norme in materia di vigilanza del mercato dell'Unione e di controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione di cui al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio²¹. Dato il principio di libera circolazione delle merci, è indispensabile una collaborazione efficace tra le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri. Tale collaborazione sull'etichettatura energetica dovrebbe essere rafforzata grazie al sostegno della Commissione.

²¹ GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30.

Emendamento

(15) Per garantire la certezza giuridica, è necessario chiarire che ai prodotti connessi all'energia si applicano le norme in materia di vigilanza del mercato dell'Unione e di controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione di cui al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio²¹. Dato il principio di libera circolazione delle merci, è indispensabile una collaborazione efficace tra le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri, ***attraverso uno scambio costante di informazioni, in particolare in relazione agli esiti delle valutazioni di conformità dei prodotti e all'immissione di determinati prodotti sul mercato o al loro ritiro***. Tale collaborazione sull'etichettatura energetica dovrebbe essere rafforzata grazie al sostegno della Commissione.

²¹ GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Per agevolare il controllo della conformità e fornire dati aggiornati per il processo normativo sulla revisione delle etichette e delle schede informative per ciascun prodotto, i fornitori dovrebbero trasmettere le ***rispettive*** informazioni sulla

conformità del prodotto per via elettronica in una banca dati creata dalla Commissione. Le informazioni dovrebbero essere liberamente accessibili, in modo da fornire informazioni ai clienti e modalità alternative ai distributori per ottenere le etichette. Le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero avere accesso alle informazioni della banca dati.

ciascun prodotto, i fornitori dovrebbero trasmettere le informazioni *richieste* sulla conformità del prodotto per via elettronica in una banca dati creata *e mantenuta* dalla Commissione. Le informazioni dovrebbero essere liberamente accessibili, *tra l'altro mediante l'utilizzo di applicazioni e altre tecnologie dell'informazione*, in modo da fornire *le* informazioni *richieste* ai clienti e *offrire* modalità alternative ai distributori per ottenere le etichette. Le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero avere accesso alle informazioni della banca dati.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 19

Testo della Commissione

(19) È opportuno misurare il consumo energetico e altri dati relativi ai prodotti oggetto dei requisiti specifici di prodotto di cui al presente regolamento avvalendosi di metodi di misurazione e calcolo affidabili, accurati e riproducibili che tengano conto delle metodologie di misurazione e calcolo più avanzate generalmente riconosciute. È nell'interesse del funzionamento del mercato interno disporre di norme armonizzate a livello unionale. In mancanza di norme pubblicate al momento dell'applicazione dei requisiti specifici di prodotto la Commissione dovrebbe pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea metodi provvisori di misurazione e calcolo in relazione ai suddetti requisiti specifici di prodotto. Una volta pubblicato il riferimento a tali norme nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, l'ottemperanza ad esse dovrebbe determinare la presunzione di conformità ai metodi di misurazione per i requisiti specifici di prodotto adottati in base al presente regolamento.

Emendamento

(19) È opportuno misurare il consumo energetico e altri dati relativi ai prodotti oggetto dei requisiti specifici di prodotto di cui al presente regolamento *in conformità con le norme armonizzate e* avvalendosi di metodi di misurazione e calcolo affidabili, accurati e riproducibili che tengano conto delle metodologie di misurazione e calcolo più avanzate generalmente riconosciute. *Tali metodi dovrebbero riflettere, nella misura del possibile, le condizioni di utilizzo reali onde consentire ai consumatori di comprendere e fidarsi delle informazioni fornite sulle etichette. I metodi in questione dovrebbero inoltre essere chiari e rigorosi al fine di scoraggiare qualsiasi elusione intenzionale o non intenzionale.* È nell'interesse del funzionamento del mercato interno disporre di norme armonizzate a livello unionale. In mancanza di norme pubblicate al momento dell'applicazione dei requisiti specifici di prodotto la Commissione dovrebbe pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea metodi provvisori di misurazione e calcolo in relazione ai

suddetti requisiti specifici di prodotto. Una volta pubblicato il riferimento a tali norme nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, l'ottemperanza ad esse dovrebbe determinare la presunzione di conformità ai metodi di misurazione per i requisiti specifici di prodotto adottati in base al presente regolamento.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(19 bis) Le autorità di vigilanza dovrebbero verificare la conformità dei prodotti rispetto alle disposizioni previste nel presente regolamento, in particolare alle norme armonizzate per il calcolo e la misurazione dei requisiti dei prodotti. Tali test dovrebbero essere realizzati in modo da riflettere le reali condizioni di utilizzo dei prodotti. La progettazione di prodotti volta ad alterare i risultati dei test dovrebbe essere esplicitamente vietata.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20) La Commissione dovrebbe fornire un piano di lavoro per la revisione delle etichette di prodotti particolari con un elenco indicativo degli ulteriori prodotti connessi all'energia per i quali si potrebbe creare un'etichetta energetica. Il piano di lavoro dovrebbe essere attuato a partire da un'analisi dei gruppi di prodotti interessati sotto il profilo tecnico, ambientale ed economico. L'analisi dovrebbe anche

(20) La Commissione dovrebbe fornire un piano di lavoro per la revisione delle etichette di prodotti particolari con un elenco indicativo degli ulteriori prodotti connessi all'energia per i quali si potrebbe creare un'etichetta energetica. Il piano di lavoro dovrebbe essere attuato a partire da un'analisi dei gruppi di prodotti interessati sotto il profilo tecnico, ambientale ed economico. L'analisi dovrebbe anche

esaminare informazioni supplementari e l'eventualità e il costo di trasmettere ai consumatori informazioni sulle prestazioni del prodotto connesso all'energia, ad esempio il consumo energetico **assoluto**, la durabilità, le prestazioni ambientali, in linea con l'obiettivo di promuovere l'economia circolare. Tali informazioni supplementari dovrebbero migliorare l'intelligibilità e l'efficacia dell'etichetta nei confronti dei consumatori, senza comportare ripercussioni negative su di essi.

esaminare informazioni supplementari e l'eventualità e il costo di trasmettere ai consumatori informazioni sulle prestazioni del prodotto connesso all'energia, ad esempio il consumo energetico, la durabilità **o** le prestazioni ambientali, in linea con l'obiettivo di promuovere l'economia circolare. Tali informazioni supplementari dovrebbero migliorare l'intelligibilità e l'efficacia dell'etichetta nei confronti dei consumatori, senza comportare ripercussioni negative su di essi.

Motivazione

Il concetto di "consumo energetico assoluto" non è chiaro e favorirà discussioni dispersive sul ciclo di vita e sull'impronta ecologica dei prodotti, complicando enormemente il processo decisionale.

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(20 bis) La progettazione ecocompatibile ha prodotto risultati significativi in termini di miglioramento dell'efficienza energetica e consumo energetico dei prodotti, con una conseguente diminuzione dei costi dei consumi energetici delle famiglie e una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. È pertanto necessario ampliare la lista di prodotti coperti da tale legislazione e inserire, il prima possibile, tutte le caratteristiche di efficienza delle risorse nei requisiti per la progettazione dei prodotti attraverso la definizione di requisiti orizzontali, tra l'altro in materia di durabilità, riparabilità, riutilizzabilità e riciclabilità.

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il presente regolamento istituisce un quadro concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti durante l'uso, e fornisce informazioni supplementari sui prodotti connessi all'energia, per consentire ai clienti di scegliere prodotti più efficienti.

Emendamento

1. Il presente regolamento istituisce un quadro concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti durante l'uso, e fornisce informazioni supplementari ***in materia di ambiente e prestazioni*** sui prodotti connessi all'energia, per consentire ai clienti di scegliere prodotti più efficienti e ***sostenibili***.

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Il presente regolamento non si applica:

Emendamento

2. Il presente regolamento si applica ai prodotti connessi all'energia destinati all'immissione sul mercato dell'Unione o alla messa in servizio nell'Unione. Il presente regolamento non si applica:

Motivazione

È opportuno definire in positivo l'ambito di applicazione.

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 11

Testo della Commissione

(11) "prodotto connesso all'energia", il bene, il sistema o il servizio che ha un impatto sul consumo di energia durante l'uso, immesso sul mercato *e* messo in servizio nell'Unione, comprese le parti destinate ad essere integrate in prodotti connessi all'energia immesse sul mercato *e* messe in servizio;

Emendamento

(11) "prodotto connesso all'energia", il bene, il sistema o il servizio che ha un impatto sul consumo di energia durante l'uso, immesso sul mercato *o* messo in servizio nell'Unione, comprese le parti destinate ad essere integrate in prodotti connessi all'energia immesse sul mercato *o* messe in servizio ***nell'Unione come parti a sé stanti per i clienti e le cui prestazioni ambientali possono essere valutate in maniera indipendente;***

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 bis) "consumo di energia", la quantità di energia che un prodotto consuma per svolgere la sua funzione, misurata in base al ciclo, l'anno o il periodo di vita, in modo neutro sul piano tecnologico e comparabile nell'ambito di una categoria di prodotti;

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 11 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 ter) "gruppo di prodotti", l'insieme di prodotti connessi all'energia con la medesima funzionalità e, nel caso di prodotti connessi all'energia multifunzionali, aventi la stessa funzionalità principale o lo stesso insieme di funzionalità principali;

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 13

Testo della Commissione

(13) "etichetta", la presentazione grafica, **corredata di una classificazione con lettere da A a G in sette colori diversi dal verde scuro al rosso, volta a indicare il consumo energetico;**

Emendamento

(13) "etichetta", la presentazione grafica, **in forma cartacea o elettronica, corredata di una classificazione indicante il consumo di energia del prodotto al fine di consentire un confronto tra prodotti;**

Motivazione

For clarity the definition should not set requirements. It is therefore better to have a general definition that does not contradict with other articles of the proposal. The elements describing the label should be listed in Art. 12, where the label is analysed. Suppliers should have the flexibility to be able to make available labels and information sheets in the format that they choose. Electronic and online means are becoming more and more widespread. A future-proof Framework text should consider the possibility for electronic form. Manufacturers use many different marketing routes for products being placed on the market and different means of providing the label needs to be in line with this.

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 17

Testo della Commissione

(17) "scheda informativa del prodotto", la tabella standardizzata contenente informazioni relative ad un prodotto;

Emendamento

(17) "scheda informativa del prodotto", la tabella standardizzata, **in forma cartacea o elettronica**, contenente informazioni relative ad un prodotto;

Motivazione

I fornitori dovrebbero disporre della flessibilità necessaria per mettere a disposizione etichette e schede informative nella forma da loro prescelta. Gli strumenti elettronici e online diventano sempre più diffusi. Un quadro normativo adeguato alle esigenze future dovrebbe valutare la possibilità di utilizzare un formato elettronico. I produttori utilizzano diversi canali di commercializzazione per l'immissione dei prodotti sul mercato e vari strumenti per fare in modo che le esigenze in materia di etichettatura siano in linea con i canali prescelti.

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 18

Testo della Commissione

(18) "riscaldamento", l'esercizio *periodico* inteso a rendere più rigorosi i requisiti necessari a conseguire la classe di efficienza energetica *sull'etichetta* di un particolare prodotto, *che, per le etichette esistenti, può comportare la cancellazione di determinate classi di efficienza energetica;*

Emendamento

(18) "riscaldamento", l'esercizio inteso a *modificare la correlazione tra efficienza energetica e classe di un sistema di etichettatura, al fine di* rendere più rigorosi i requisiti necessari a conseguire la classe di efficienza energetica *dell'etichetta* di un particolare prodotto;

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 20

Testo della Commissione

(20) "informazioni supplementari", le informazioni sulle prestazioni funzionali e ambientali del prodotto connesso all'energia, quali il consumo energetico assoluto o la durabilità, che si basano su dati quantificabili dalle autorità di sorveglianza del mercato, sono univoche e non inficiano l'intelligibilità e l'efficacia dell'intera etichetta per i consumatori.

Emendamento

(20) "informazioni supplementari", le informazioni sulle prestazioni funzionali, ambientali *e di uso efficiente delle risorse* del prodotto connesso all'energia, quali il consumo energetico assoluto, la durabilità, *la durata di vita prevista, la riparabilità o il contenuto di materiale riciclato*, che si basano su dati quantificabili dalle autorità di sorveglianza del mercato, sono univoche e non inficiano l'intelligibilità e l'efficacia dell'intera etichetta per i consumatori;

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(20 bis) "efficienza energetica", il rapporto tra un risultato in termini di

prestazioni, servizi, merci o energia e l'immissione di energia.

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) assicurano che i prodotti immessi sul mercato siano corredati, gratuitamente, di precise etichette e di schede informative del prodotto conformemente al presente regolamento e ai relativi atti delegati;

Emendamento

a) assicurano che i prodotti immessi sul mercato siano corredati, gratuitamente, di precise etichette, ***messe a disposizione in forma cartacea o elettronica***, e di schede informative del prodotto conformemente al presente regolamento e ai relativi atti delegati;

Motivazione

Article 3.1 should clarify how the label and the information sheet need to be delivered. Label should be provided with the product as today but possibly in the future, delegated acts could define electronic solution, provided all stakeholders agree. This is to ensure that the framework is future proof. In current legislation for Product Information Sheets, there is legal uncertainty how to provide them. In contrast to labels, these are unlikely to be language neutral, therefore we propose that they should be made available to the final customer through catalogues or websites or other adequate means. For some product groups, "labels in the box" mislead consumers because the energy class of the product changes according to its combination with components/parts (e.g. air conditioners, heat pumps) and because manufacturers cannot predict what combination retailer shops choose to display or consumers choose to buy through installers. For these kinds of product groups, suppliers should be allowed to deliver labels by other means than 'in the box', in order to make sure that dealers and therefore consumers, receive accurate labels in time.

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) per i gruppi di prodotti in cui i prodotti sono costituiti da diverse parti o componenti e la classe di efficienza energetica del prodotto è stabilita in funzione di tale combinazione, mettono gratuitamente a disposizione dei

distributori etichette precise nel punto di esposizione, senza pregiudicare la scelta del fornitore in relazione alla fornitura delle etichette;

Motivazione

Article 3.1 should clarify how the label and the information sheet need to be delivered. Label should be provided with the product as today but possibly in the future, delegated acts could define electronic solution, provided all stakeholders agree. This is to ensure that the framework is future proof. In current legislation for Product Information Sheets, there is legal uncertainty how to provide them. In contrast to labels, these are unlikely to be language neutral, therefore we propose that they should be made available to the final customer through catalogues or websites or other adequate means. For some product groups, "labels in the box" mislead consumers because the energy class of the product changes according to its combination with components/parts (e.g. air conditioners, heat pumps) and because manufacturers cannot predict what combination retailer shops choose to display or consumers choose to buy through installers. For these kinds of product groups, suppliers should be allowed to deliver labels by other means than 'in the box', in order to make sure that dealers and therefore consumers, receive accurate labels in time.

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) forniscono le etichette rapidamente e gratuitamente a richiesta dei distributori;

Emendamento

b) forniscono le etichette rapidamente e gratuitamente a richiesta dei distributori, **in conformità dei pertinenti atti delegati, che possono specificare il formato dell'etichetta (cartaceo o elettronico) in base alle esigenze dei distributori;**

Motivazione

L'articolo 3, paragrafo 1, dovrebbe chiarire le modalità di fornitura dell'etichetta e della scheda informativa. L'etichetta può essere richiesta, come già avviene, in forma cartacea, ma in futuro potrebbe essere più pratico utilizzare strumenti elettronici per rispondere in modo più efficace alle esigenze dei distributori piuttosto che inviare etichette in forma cartacea per posta. Gli atti delegati potrebbero contemplare una soluzione elettronica, previo consenso dei distributori. Tale provvedimento mira a garantire un quadro rispondente alle esigenze future.

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) mettono gratuitamente a disposizione dei distributori la scheda informativa del prodotto (in forma cartacea o elettronica) senza pregiudicare la scelta dei fornitori in merito al formato della scheda informativa del prodotto, in conformità dei pertinenti atti delegati;

Motivazione

L'articolo 3, paragrafo 1, lettera b bis), chiarisce le modalità di fornitura della scheda informativa. Nell'attuale legislazione relativa alle schede informative dei prodotti, vi è un'incertezza giuridica in merito alla loro fornitura. A differenza delle etichette, è poco probabile che esse siano neutre sul piano del linguaggio e pertanto si propone che siano messe a disposizione del consumatore finale attraverso cataloghi, siti web o altri mezzi adeguati.

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) non immettono sul mercato prodotti progettati in modo tale che le relative prestazioni risultino automaticamente alterate in condizioni di prova al fine di raggiungere un livello più favorevole per ciascuno dei parametri specificati nell'atto di esecuzione o inclusi nella documentazione fornita con il prodotto;

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c ter) non introducono, mediante aggiornamenti del software, manualmente, a distanza, attraverso

aggiornamenti automatici o necessari, modifiche che producano l'effetto di alterare le prestazioni in modo da aumentare il consumo energetico durante il ciclo di vita di un prodotto, nelle fasi di utilizzo o nelle modalità stand-by dopo che il prodotto è entrato in uso;

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) prima d'immettere un modello di prodotto sul mercato, inseriscono nella banca dati dei prodotti, creata a norma dell'articolo 8, le informazioni contenute nell'allegato I.

Emendamento

d) prima d'immettere **le unità di** un modello di prodotto sul mercato, inseriscono **direttamente** nella banca dati dei prodotti, creata a norma dell'articolo 8, le informazioni contenute nell'allegato I, **oppure trasmettono tali informazioni alla Commissione in un formato elettronico standardizzato.**

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) espongono in modo visibile l'etichetta, ottenuta dal fornitore o altrimenti messa a disposizione, del prodotto disciplinato da un atto delegato;

Emendamento

a) espongono in modo visibile, **sul dispositivo o nelle sue immediate vicinanze**, l'etichetta, ottenuta dal fornitore o altrimenti messa a disposizione, del prodotto disciplinato da un atto delegato;

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) se non dispongono di un'etichetta né di un'etichetta riscaldata:

Emendamento

b) se non dispongono di un'etichetta né di un'etichetta riscaldata, ***fermo restando l'obbligo dei fornitori di fornire le etichette prontamente e gratuitamente:***

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione

ii) stampano l'etichetta dalla banca dati dei prodotti creata a norma dell'articolo 8, se tale funzione è disponibile per il prodotto in questione; oppure

Emendamento

ii) stampano l'etichetta dalla banca dati dei prodotti creata a norma dell'articolo 8 ***o la scaricano da tale banca dati ai fini della visualizzazione elettronica***, se tale funzione è disponibile per il prodotto in questione; oppure

Motivazione

La visualizzazione elettronica delle etichette nei negozi rappresenta una semplificazione ed è uno degli elementi chiave della misura legislativa in esame.

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b – punto iii

Testo della Commissione

iii) stampano ***l'etichetta o l'etichetta riscaldata*** dal sito web del fornitore, se tale funzione è disponibile per il prodotto in questione.

Emendamento

iii) stampano ***tale etichetta o la scaricano, ai fini della visualizzazione elettronica in un formato che consenta il riutilizzo dell'etichetta elettronica***, dal sito web del fornitore, se tale funzione è disponibile per il prodotto in questione.

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri adottano tutte le misure opportune per assicurare che fornitori e distributori adempiano agli obblighi e ai requisiti che incombono loro in forza del presente regolamento e dei relativi atti delegati.

Emendamento

2. Gli Stati membri adottano tutte le misure opportune per assicurare che fornitori e distributori adempiano agli obblighi e ai requisiti che incombono loro in forza del presente regolamento e dei relativi atti delegati. ***Le autorità di vigilanza del mercato di ciascuno Stato membro garantiscono, ad esempio mediante un campionamento casuale, che i prodotti venduti sul mercato dell'Unione soddisfino i requisiti della classe energetica indicata.***

Emendamento 36

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri, ***quando*** prevedono incentivi per un prodotto connesso all'energia disciplinato dal presente regolamento e specificato in un atto delegato, si prefiggono ***la migliore classe*** di efficienza energetica ***indicata*** nell'atto delegato applicabile.

Emendamento

3. ***Quando*** gli Stati membri prevedono incentivi per un prodotto connesso all'energia disciplinato dal presente regolamento e specificato in un atto delegato, ***tali incentivi*** si prefiggono ***le migliori classi*** di efficienza energetica, ***laddove i prodotti siano disponibili, indicate*** nell'atto delegato applicabile.

Emendamento 37

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni e ai meccanismi esecutivi applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e dei relativi atti delegati, e adottano tutti i

Emendamento

5. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni e ai meccanismi esecutivi applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e dei relativi atti delegati, e adottano tutti i

provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro la data di applicazione del presente regolamento e notificano tempestivamente le successive modifiche ad esse pertinenti.

provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive *e compensare il vantaggio economico derivante dalla non conformità*. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro la data di applicazione del presente regolamento e notificano tempestivamente le successive modifiche ad esse pertinenti.

Emendamento 38

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. La Commissione può testare in modo indipendente le prestazioni energetiche dei prodotti e verificarne la conformità. La Commissione può affidare tale compito a terzi.

Emendamento 39

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. I prodotti connessi all'energia dotati di etichetta energetica sono soggetti a test a campione, compiuti periodicamente per ogni gruppo di prodotti dalle autorità nazionali di vigilanza del mercato sulla base di norme armonizzate, al fine di valutare la loro conformità ai requisiti previsti dal presente regolamento e dai relativi atti delegati. Le autorità nazionali di vigilanza del mercato verificano inoltre, attraverso controlli a campione, che tutti i prodotti energetici di cui al presente regolamento siano effettivamente registrati nella banca dati creata a norma dell'articolo 8.

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 13 al fine di stabilire regole volte ad armonizzare a livello di Unione l'attuazione dei test da parte delle autorità nazionali di vigilanza del mercato, stabilendo le tempistiche e le modalità con le quali i test dovranno essere effettuati. I test dovranno riflettere le reali condizioni di utilizzo dei prodotti.

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 quater. La progettazione di prodotti finalizzata ad alterare i risultati dei test e dunque a frodare le autorità di vigilanza del mercato è espressamente vietata.

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Le autorità di vigilanza del mercato, se ritengono che **la non conformità non si limiti al proprio territorio nazionale**, informano la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione e delle misure che hanno chiesto al fornitore di adottare.

3. Le autorità di vigilanza del mercato, se ritengono che **sussista una non conformità**, informano la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione e delle misure che hanno chiesto al fornitore di adottare, **e inseriscono tali informazioni nella banca dati dei prodotti.**

Emendamento 43

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 10

Testo della Commissione

10. Se, al termine della procedura di cui ai paragrafi 4 e 5, sono sollevate obiezioni nei confronti di una misura adottata da uno Stato membro, o se la Commissione considera la misura nazionale contraria alla legislazione dell'Unione, la Commissione **avvia** tempestivamente **una consultazione con gli Stati membri e il fornitore e valuta** la misura nazionale. In base ai risultati della valutazione, la Commissione decide se la misura nazionale è giustificata.

Emendamento

10. Se, al termine della procedura di cui ai paragrafi 4 e 5, sono sollevate obiezioni nei confronti di una misura adottata da uno Stato membro, o se la Commissione considera la misura nazionale contraria alla legislazione dell'Unione, la Commissione **valuta** tempestivamente la misura nazionale. In base ai risultati della valutazione, la Commissione decide se la misura nazionale è giustificata, **e può decidere di adottare un'opportuna misura alternativa.**

Emendamento 44

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione, mediante atti delegati adottati a norma degli articoli 12 e 13, introduce etichette o riscalda le etichette esistenti.

Emendamento

1. La Commissione, mediante atti delegati adottati a norma degli articoli 12 e 13, introduce etichette o riscalda le etichette esistenti.

Le etichette sono concepite in modo tale che sia le prestazioni assolute del prodotto (consumo energetico) sia le prestazioni relative (efficienza energetica tenendo conto degli aspetti rilevanti del modello di prodotto quali dimensioni, volume e/o altre caratteristiche) siano prese in considerazione nel calcolo volto a definire la classe energetica. Oltre alla classe energetica, viene indicato il consumo di energia per ciclo, per anno, per periodo di vita o altro periodo di tempo più pertinente per la categoria di prodotto.

Viene considerata la possibilità di aggiungere all'etichetta o alla scheda informativa del prodotto elementi non

correlati all'energia, tra cui, a titolo non esaustivo:

- rumore;*
- periodo di garanzia gratuito offerto all'utente finale e durabilità;*
- disponibilità di pezzi di ricambio e informazioni per la riparazione;*
- componenti chimici (come prescritto a norma dell'articolo 33 del regolamento REACH in relazione al "diritto di sapere");*
- aspetti "intelligenti" del prodotto.*

L'etichetta include un codice QR o qualsiasi altro elemento digitale che consenta di utilizzare al meglio le tecnologie basate su Internet.

L'etichetta è neutra sul piano tecnologico onde consentire un confronto tra tutti i dispositivi che forniscono servizi simili, a prescindere dal vettore energetico o dalla tecnologia utilizzati. Vi è una sola etichetta per i prodotti con funzionalità equivalenti e non sono previste esenzioni agli obblighi di etichettatura. Nel confrontare diversi vettori di energia ai fini dell'etichetta energetica, occorre fare riferimento all'energia primaria, sulla base della media UE di efficienza di conversione energetica (fattore di energia primaria) al fine di valutare le prestazioni e la classe energetica del prodotto.

Emendamento 45

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La Commissione assicura che, quando si introduce o si riscalda un'etichetta, i requisiti siano definiti in modo che **nelle classi** di efficienza energetica A e B verosimilmente non figurino modelli al momento dell'introduzione dell'etichetta **e che la**

Emendamento

3. La Commissione assicura che, quando si introduce o si riscalda un'etichetta, i requisiti siano definiti in modo che **nella classe** di efficienza energetica A verosimilmente non figurino modelli al momento dell'introduzione dell'etichetta. **In casi**

maggior parte dei modelli raggiunga queste classi almeno dieci anni dopo.

eccezionali, ove si prevedano sviluppi tecnologici più rapidi, i requisiti sono definiti in modo che nelle classi di efficienza energetica A e B verosimilmente non figurino modelli al momento dell'introduzione o del riscalaggio dell'etichetta.

Emendamento 46

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Le etichette sono riscalate periodicamente.

Emendamento

4. La Commissione avvia un riesame per effettuare un riscalaggio quando ritiene che:

a) il 25 % dei prodotti venduti nel mercato dell'Unione rientri nella classe energetica più elevata A; oppure

b) il 45 % dei prodotti venduti nel mercato dell'Unione rientri nelle classi energetiche A o B;

Emendamento 47

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione

b) i distributori sostituiscono le etichette esistenti sui prodotti in esposizione, anche in Internet, con le etichette riscalate *nella settimana successiva* alla data indicata a tal fine nel pertinente atto delegato. I distributori non espongono le etichette riscalate prima di tale data.

Emendamento

b) i distributori sostituiscono le etichette esistenti sui prodotti in esposizione, anche in Internet, con le etichette riscalate *nel mese successivo* alla data indicata a tal fine nel pertinente atto delegato. I distributori non espongono le etichette riscalate prima di tale data;

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 5 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) la grafica dell'etichetta riscalata è visibilmente differente da quella della vecchia etichetta e la Commissione assicura che gli Stati membri conducano una campagna di comunicazione, conformemente all'articolo 4, paragrafo 4.

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Le etichette introdotte con atti delegati adottati a norma dell'articolo 10 della direttiva 2010/30/UE prima della data di applicazione del presente regolamento sono ***considerate etichette ai fini del presente articolo. La Commissione riesamina tali etichette entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ai fini del riscalaggio.***

6. Le etichette introdotte con atti delegati adottati a norma dell'articolo 10 della direttiva 2010/30/UE prima della data di applicazione del presente regolamento sono ***riscalate alla scala A-G entro cinque anni dall'entrata in vigore del pertinente atto delegato o entro ... [data di applicazione del presente regolamento], a seconda di quale data sia anteriore, al fine di limitare la coesistenza di etichette con scale diverse, che sono fonte di confusione per i consumatori.***

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Articolo 8 – comma -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

I fornitori inseriscono le informazioni richieste direttamente nella banca dati dei

prodotti oppure trasmettono tali informazioni alla Commissione in un formato elettronico standardizzato. I fornitori verificano i dati relativi ai prodotti nella banca dati.

Emendamento 51

Proposta di regolamento Articolo 8 – comma 1

Testo della Commissione

La Commissione crea e mantiene una banca dati dei prodotti contenente le informazioni di cui all'allegato I. Le informazioni elencate al punto 1 dell'allegato I sono liberamente accessibili.

Emendamento

La Commissione crea e mantiene una banca dati dei prodotti contenente le informazioni di cui all'allegato I. Le informazioni elencate al punto 1 dell'allegato I sono liberamente accessibili. ***Le informazioni elencate al punto 2 dell'allegato I sono accessibili esclusivamente alla Commissione e alle autorità nazionali di vigilanza del mercato, che assicurano la tutela della riservatezza delle stesse.***

Emendamento 52

Proposta di regolamento Articolo 9 – comma 2

Testo della Commissione

Se durante la valutazione di conformità di un prodotto sono applicate le norme armonizzate, il prodotto è considerato conforme ai pertinenti requisiti di misurazione e calcolo dell'atto delegato.

Emendamento

Se durante la valutazione di conformità di un prodotto sono applicate le norme armonizzate, il prodotto è considerato conforme ai pertinenti requisiti di misurazione e calcolo dell'atto delegato. ***La conformità è valutata da un'autorità di vigilanza del mercato competente.***

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Articolo 9 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione assicura che le norme armonizzate riflettano l'intera gamma di modalità, funzionalità e variabili che incidono sulle prestazioni del prodotto.

Emendamento 54

Proposta di regolamento Articolo 10 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Se opportuno, prima di adottare atti delegati la Commissione sottopone a prova la grafica e il contenuto delle etichette di determinati gruppi di prodotti con i consumatori, per accertare che comprendano correttamente le etichette.

Prima di adottare atti delegati la Commissione sottopone a prova la grafica e il contenuto delle etichette di determinati gruppi di prodotti con i consumatori, per accertare che comprendano correttamente le etichette.

Emendamento 55

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) i metodi di misurazione e di calcolo che simulano condizioni reali di utilizzo, al fine di consentire una valutazione accurata dell'effettiva efficienza energetica di un prodotto, in parte misurando l'immissione di energia in condizioni di test reali e stabilendo, se del caso, il tempo necessario affinché un prodotto fornisca un determinato risultato in termini di prestazione o di servizio;

Emendamento 56

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera g

Testo della Commissione

g) il contenuto e, se opportuno, il formato e altri dettagli riguardanti la documentazione tecnica e la scheda informativa del prodotto;

Emendamento

g) il contenuto e, se opportuno, il formato e altri dettagli riguardanti la documentazione tecnica e la scheda informativa del prodotto, ***incluse le metodologie e le formule utilizzate per stabilire quali informazioni fornire sull'etichetta e nella scheda informativa del prodotto, che se necessario riflettono le variazioni geografiche e l'eventuale necessità di un certificato di terzi relativo alle prestazioni dichiarate;***

Emendamento 57

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera k

Testo della Commissione

k) le procedure di valutazione della conformità e i metodi di misurazione e calcolo per determinare le informazioni contenute nell'etichetta e nella scheda informativa del prodotto;

Emendamento

k) le procedure di valutazione della conformità e i metodi di misurazione e calcolo per determinare le informazioni contenute nell'etichetta e nella scheda informativa del prodotto ***in condizioni reali di uso del prodotto;***

Emendamento 58

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera l

Testo della Commissione

l) *se* negli apparecchi più grandi sia necessario un livello di efficienza energetica più elevato per conseguire una data classe di efficienza energetica;

Emendamento

l) ***le modalità per fare sì che*** negli apparecchi più grandi sia necessario un livello di efficienza energetica più elevato per conseguire una data classe di efficienza energetica;

Emendamento 59

Proposta di regolamento

Articolo 14

Testo della Commissione

Entro otto anni *dall'*entrata in vigore, la Commissione valuta l'applicazione del presente regolamento e *trasmette* una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione valuta l'efficacia del presente regolamento nel permettere ai clienti di scegliere prodotti più efficienti, tenendo conto dell'impatto sulle imprese.

Emendamento

Entro ... [*otto anni dalla data di* entrata in vigore *del presente regolamento*], la Commissione valuta l'applicazione del presente regolamento e *presenta* una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione valuta l'efficacia del presente regolamento nel permettere ai clienti di scegliere prodotti più efficienti, tenendo conto dell'impatto sulle imprese, *e la misura in cui esso ha contribuito al conseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.*

Emendamento 60

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) informazioni relative alla durabilità, riparabilità, riciclabilità del prodotto e disponibilità sul mercato di pezzi di ricambio ai fini della riparazione;

Emendamento 61

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e ter) informazioni aggiuntive.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Etichettatura dell'efficienza energetica
Riferimenti	COM(2015)0341 – C8-0189/2015 – 2015/0149(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	ITRE 7.9.2015
Parere espresso da Annuncio in Aula	ENVI 7.9.2015
Relatore per parere Nomina	Aldo Patriciello 25.9.2015
Esame in commissione	17.2.2016
Approvazione	26.4.2016
Esito della votazione finale	+: 63 -: 0 0: 2
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Mireille D'Ornano, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu, Davor Škrlec, Renate Sommer, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, Fredrick Federley, Giorgos Grammatikakis, Merja Kyllönen, Gesine Meissner, Marijana Petir, Gabriele Preuß, Jasenko Selimovic, Kay Swinburne, Keith Taylor, Mihai Țurcanu, Tom Vandenkendelaere
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Marie-Christine Boutonnet